

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio** autorizzazione alla gestione di una **stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato**.

Ditta: **“BREEDING CENTER VALLERANO DI DENNI RITA”** – Genazzano (RM) – Codice **RM0004H**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il verbale del 26 novembre 2007 dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma, trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 29347 del 25-02-2008, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere l’istanza avanzata in data 27-09-2007, prot. n. 135243 da Denni Rita, in qualità di titolare del “Breeding Center Vallerano di Denni Rita”, per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di una **stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato** sita nel comune di Genazzano (RM), via Colle Marta, 2, ai sensi dell’articolo 7 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.3;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse,

- 1) di **rilasciare**, alla ditta **“DENNI RITA”**, nata a San Vito Romano (RM) il 7-6-1962 ed ivi residente in via Borgo Mario Theodoli, 46, in qualità di titolare del **“Breeding Center Vallerano di Denni Rita”**, l’autorizzazione alla gestione della **stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato**, sita in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta, 2 - codice fiscale DNNRTI62H47I400W – partita IVA 06111881006;

**2) di prendere atto:**

- a) che le razze trattate nella stazione sono:
  - Sella italiano;
- b) che la stazione è sotto la direzione sanitaria del medico veterinario dott. Gabriele Sergio, nato a La Spezia il 26-11-1959 e residente in comune di Roma, via Antonio Conti, 65 - partita IVA 08220290582;

**3) di stabilire:**

- a) di assegnare alla predetta stazione il codice univoco a livello nazionale **RM0004H**;
  - b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2012;
  - c) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2012;
  - d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
  - e) che il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 9 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.3.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
    - deve comunicare all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403,
    - è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuta inseminazione (C.I.F. – Certificato di Intervento Fecondativo) reperibili presso le Associazioni Provinciali Allevatori;
    - non deve mantenere nella stazione maschi in età da riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
    - deve tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
    - deve comunicare all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;
    - deve consentire il libero accesso ai locali della stazione di monta al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403,
    - deve presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- 4) di incaricare l'Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Roma, che provvederà a notificare la stessa a Denni Rita in qualità di titolare del “Breeding Center Vallerano di Denni Rita”.**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini